



SALA STAMPA DELLA SANTA SEDE **BOLLETTINO**

HOLY SEE PRESS OFFICE BUREAU DE PRESSE DU SAINT-SIÈGE PRESSEAMT DES HEILIGEN STUHL
OFICINA DE PRENSA DE LA SANTA SEDE SALA DE IMPRENSA DA SANTA SÉ
BIURO PRASOWE STOLICY APOSTOLSKIEJ دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي

N. 0666

Venerdì 23.09.2016

Sommario:

- ◆ **Le Udienze**
- ◆ **Rinunce e nomine**
- ◆ **Adesione della Santa Sede, anche a nome e per conto dello Stato della Città del Vaticano, alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la Corruzione**
- ◆ **Regolamento della Consulta Medica della Congregazione delle Cause dei Santi**
- ◆ **Avviso di Briefing**

◆ **Le Udienze**

Il Santo Padre Francesco ha ricevuto questa mattina in Udienza:

- S.E. Mons. Giacinto Berloco, Arcivescovo tit. di Fidene, Nunzio Apostolico;
- S.E. Mons. Héctor Miguel Cabrejos Vidarte, O.F.M., Arcivescovo di Trujillo (Perù);
- Il Rev.do Padre Nuno da Silva Gonçalves, S.J., Rettore della Pontificia Università Gregoriana.

Il Papa riceve oggi in Udienza:
Em.mo Card. José Saraiva Martins.

[01501-IT.01]

◆ Rinunce e nomine**Nomina del Vescovo di Aachen (Germania)**

Il Santo Padre Francesco ha nominato S.E. Mons. Helmut Dieser Vescovo della diocesi di Aachen (Germania), trasferendolo dalla sede titolare vescovile di Narona e dall'ufficio di Ausiliare della diocesi di Trier.

S.E. Mons. Helmut Dieser

S.E. Mons. Helmut Dieser è nato il 15 maggio 1962 a Neuwied (diocesi di Trier). Ha compiuto gli studi filosofici e teologici presso la Facoltà Teologica di Trier e all'Università di Tübingen.

È stato ordinato sacerdote l'8 luglio 1989, incardinandosi nel clero della diocesi di Trier.

Dal 1989 al 1992 ha ricoperto l'incarico di Vice-Parroco ad Ahrweiler e a Ramersbach, prima di diventare Assistente presso la Cattedra di Teologia dogmatica della Facoltà Teologica di Trier, svolgendo in pari tempo l'incarico di cooperatore parrocchiale.

Nel 1998 ha ottenuto il Dottorato in Teologia. Dal 1996 al 2004 è stato Docente di Omiletica presso l'Istituto di Psicologia Pastorale e di Omiletica del Seminario Maggiore di Trier e dal 1997 anche Responsabile per l'introduzione dei Vice-Parroci al ministero pastorale.

Nel 2004 è diventato parroco di Adenau, Dümpelfeld, Kaltenborn e Kaltenborn-Herschbach, essendo al contempo Docente di Omiletica presso il Seminario Maggiore interdiocesano di Lantershofen.

Il 24 febbraio 2011 è stato eletto alla sede titolare vescovile di Narona ed all'ufficio di Ausiliare della diocesi di Trier, ricevendo la consacrazione episcopale il 5 giugno successivo.

[01502-IT.01]

◆ Adesione della Santa Sede, anche a nome e per conto dello Stato della Città del Vaticano, alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la Corruzione

Il 19 settembre 2016, presso l'Ufficio delle Nazioni Unite a New York, S.E. il Cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato di Sua Santità, ha depositato formalmente lo strumento di adesione della Santa Sede alla *Convenzione delle Nazioni Unite contro la Corruzione*, adottata dall'Assemblea Generale dell'ONU il 31 ottobre 2003.

Nell'esprimere il proprio consenso ad essere obbligata da questo trattato, anche a nome e per conto dello Stato della Città del Vaticano, la Santa Sede ha formulato due riserve e tre dichiarazioni interpretative, che fanno parte integrale dello strumento di adesione.

Pertanto, a norma dell'articolo 68, paragrafo 2, della medesima Convenzione, che prevede l'adozione di misure effettive per prevenire e contrastare i reati commessi nell'ambito della funzione pubblica, essa entrerà in vigore per la Santa Sede e per lo Stato della Città del Vaticano il 19 ottobre p.v.

[01503-IT.01] [Testo originale: Italiano]

◆ Regolamento della Consulta Medica della Congregazione delle Cause dei Santi**Introduzione**

Il miracolo, richiesto per la Beatificazione dei Venerabili Servi di Dio e per la Canonizzazione dei Beati, fu sempre esaminato con il massimo rigore. Già in epoca medievale si fece ricorso a Periti Medici per i quali, il 17 settembre 1743, fu creato un Albo specifico da Benedetto XIV. Più recentemente, Pio XII istituì presso la Congregazione dei Sacri Riti, il 20 ottobre 1948, una *Commissione di Medici*, cui aggiunse, il 15 dicembre 1948,

uno speciale *Consiglio Medico*.

Giovanni XXIII, il 10 luglio 1959, unificò questi due organismi in una *Consulta Medica*, approvandone il *Regolamento*. Alla luce di nuove esigenze e in base alla Costituzione Apostolica *Sacra Rituum Congregatio* dell'8 maggio 1969, si procedette ad un'ulteriore revisione delle norme del *Regolamento*, che fu approvato da Paolo VI il 23 aprile 1976.

La promulgazione della Costituzione Apostolica *Divinus perfectionis Magister* di Giovanni Paolo II, il 25 gennaio 1983, e l'esperienza degli ultimi anni da parte di questa Congregazione evidenziarono la necessità di aggiornare nuovamente il *Regolamento* della Consulta Medica.

A tale scopo, sono state redatte le seguenti norme del *Regolamento della Consulta Medica della Congregazione delle Cause dei Santi*.

Articolo 1

§1 È costituito presso la Congregazione delle Cause dei Santi l'Albo dei Periti Medici per l'esame delle guarigioni, che vengono proposte come miracolose, in ordine alla Beatificazione dei Venerabili Servi di Dio e alla Canonizzazione dei Beati.

§2 In caso di necessità la Congregazione può ricorrere a Periti Medici *ad casum* estranei all'Albo dei Periti Medici.

Articolo 2

Qualora si trattasse di presunti casi miracolosi, che non sono guarigioni (ad esempio, scampato pericolo, moltiplicazioni, ecc...), la Congregazione provvede alla nomina di Periti Tecnici competenti. La Consulta Tecnica procede in modo analogo alla Consulta Medica.

Articolo 3

§1 Possono essere iscritti all'Albo, di cui all'Articolo 1 § 1, Periti Medici di provata competenza e probità morale.

§2 L'iscrizione nell'Albo dei Periti Medici viene fatta *ad quinquennium* con biglietto di nomina del Prefetto della Congregazione. La nomina può essere rinnovata con le stesse modalità.

§3 Prima di esercitare il suo ufficio, il Perito Medico presta giuramento *de munere bene adimplendo et secreto servando*.

Articolo 4

§1 Il Presidente della Consulta Medica è nominato dal Prefetto della Congregazione, previa consultazione dei Membri dell'Albo dei Periti Medici.

§2 Il Presidente è nominato *ad quinquennium* e può essere confermato soltanto una volta.

§3 Il Presidente presiede la Consulta Medica con diritto di voto e ne dirige la discussione. Inoltre, redige pareri scritti su richiesta della Congregazione.

§4 Il Segretario della Consulta Medica, scelto tra i Periti iscritti all'Albo, è nominato *ad quinquennium* dal Prefetto della Congregazione e può essere confermato ad ogni scadenza.

§5 Il Segretario della Consulta Medica redige il *Verbale* e la *Relazione* della seduta della Consulta Medica, a cui partecipa senza diritto di voto.

§6 Se occorre, i Superiori della Congregazione possono nominare di volta in volta un Segretario *ad casum* per la seduta della Consulta Medica.

§7 Le funzioni del Relatore dei miracoli, previste dalla Costituzione Apostolica *Divinus perfectionis Magister*, II, 8, sono svolte dal Sotto-Segretario della Congregazione.

Articolo 5

Ai Medici iscritti all'Albo, se incaricati, spetta: a) redigere un voto medico-legale; b) partecipare alla Consulta Medica; c) risolvere i dubbi e chiarire eventuali obiezioni d'ordine tecnico-scientifico, rilevate durante l'esame del caso.

Articolo 6

§1 Ai Medici nominati è proibito qualsiasi contatto con l'Attore e il Postulatore della Causa in esame.

§2 Per qualunque chiarimento o richiesta di documenti, i Medici incaricati devono rivolgersi esclusivamente all'ufficio del Sotto-Segretario della Congregazione.

Articolo 7

Il Perito Medico, che a qualsiasi titolo si è occupato del caso, non può essere nominato dalla Congregazione per ulteriori incarichi circa lo stesso caso nella fase romana.

Articolo 8

§1 Il Segretario della Congregazione, su proposta del Sotto-Segretario, sceglie, normalmente tra i Medici iscritti all'Albo, due Periti d'ufficio specialisti nella materia del caso in esame.

§2 Ciascun Perito d'ufficio, vincolato dall'obbligo del segreto d'ufficio, redige indipendentemente il proprio voto medico-legale sul caso proposto.

Articolo 9

§1 Qualora almeno uno dei due voti peritali d'ufficio sia affermativo, il caso può essere sottoposto all'esame collegiale della Consulta Medica.

§2 Qualora i voti peritali d'ufficio siano ambedue negativi, il Sotto-Segretario lo notifica al Postulatore della Causa perché possa decidere se chiedere il voto di un terzo Perito d'ufficio, il quale viene nominato a norma dell'Articolo 8 § 1. Se anche questo fosse negativo non si può procedere *ad ulteriora*.

Articolo 10

§1 Per ogni caso la Consulta Medica è composta da sette Membri, compresi il Presidente e i Periti d'ufficio. Tali Periti Medici, scelti dal Segretario della Congregazione su proposta del Sotto-Segretario, sono convocati da quest'ultimo, con preavviso di circa un mese, per l'esame collegiale del caso proposto.

§2 Ad ogni Perito vengono inviati la *Fattispecie Cronologica*, il *Summarium*, le perizie medico-legali dei Periti

d'ufficio ed altra eventuale documentazione esibita dalla Postulazione.

Articolo 11

§1 La Consulta Medica è valida se partecipano almeno sei Periti su sette.

§2 Alla seduta della Consulta Medica assistono, senza diritto di voto, il Segretario, il Sotto-Segretario e il Promotore della Fede della Congregazione.

§3 Su richiesta della Postulazione, il Sotto-Segretario sottopone al Congresso Ordinario del Dicastero l'eventuale partecipazione alla seduta della Consulta Medica di Periti di parte, i quali non assistono alla votazione.

Articolo 12

All'inizio della seduta della Consulta Medica i Periti si obbligano, con giuramento, a esaminare il caso secondo scienza e coscienza e ad osservare il segreto d'ufficio circa lo svolgimento della medesima seduta ed il giudizio di ciascun Membro e di quello collegiale formulato alla conclusione della Consulta Medica.

Articolo 13

Il caso viene esaminato dalla Consulta Medica nel seguente ordine:

- (a) i Periti d'ufficio e poi ciascun Perito Medico, redatto un voto scritto, espongono il proprio parere, concludendo con una precisa risposta circa la diagnosi, la prognosi, la terapia e la modalità della guarigione;
- (b) terminata l'esposizione dei singoli pareri, inizia la discussione sotto la direzione del Presidente della Consulta Medica;
- (c) in seguito alla discussione collegiale, ciascun Perito Medico esprime il suo parere definitivo.

Articolo 14

La *Relazione* sul caso esaminato e sulle conclusioni raggiunte, firmata dal Presidente e dal Segretario della seduta della Consulta Medica, viene notificata alla Postulazione e allegata agli atti della Causa.

Articolo 15

Il caso può procedere *ad ulteriora* se le conclusioni della seduta della Consulta Medica sono affermative con la maggioranza qualificata di almeno cinque Periti su sette o di quattro Periti su sei presenti alla stessa seduta.

Articolo 16

§1 Se le conclusioni della seduta della Consulta Medica sono sospensive, la Postulazione può apportare i chiarimenti richiesti.

§2 Il Sotto-Segretario della Congregazione, sentito il parere del Presidente della Consulta Medica, sottopone la richiesta della Postulazione al Congresso Ordinario della Congregazione che decide se si debba o no rinviare il caso all'esame della Consulta Medica.

§3 Qualora il Congresso Ordinario decidesse di sottoporre di nuovo il caso all'esame della Consulta Medica, tale

Consulta sarà composta dagli stessi Periti Medici di quella precedente.

Articolo 17

§1 Se le conclusioni della seduta della Consulta Medica sono negative, la Postulazione può apportare nuovi argomenti sul caso.

§2 Il Sotto-Segretario del Dicastero, sentito il parere di due nuovi Periti Medici d'ufficio, sottopone la richiesta della Postulazione al Congresso Ordinario della Congregazione che decide se convocare un'altra Consulta Medica.

§3 Tale esame viene fatto da un'altra Consulta Medica, composta da nuovi Periti Medici a norma dell'Articolo 10 §1, che è presieduta da un Medico dell'Albo dei Periti Medici, nominato dal Prefetto del Dicastero.

Articolo 18

Un caso, esaminato per tre volte dalla Consulta Medica con esito sospensivo o negativo, non può essere ulteriormente ripresentato.

Articolo 19

I Periti Medici, i Postulatori e gli Attori sono tenuti al segreto su tutto ciò che riguarda il presunto miracolo in esame, soprattutto se il miracolato è minorenne.

Articolo 20

§1 La Congregazione stabilisce un compenso per il Presidente, il Segretario della Consulta Medica, i due Periti Medici d'ufficio e gli altri Periti Medici convocati per la medesima seduta.

§2 Tale compenso viene versato sui conti correnti dei Periti, secondo le norme amministrative vigenti.

A norma dell'Art. 1 § 2 del *Regolamento Generale della Curia Romana*, in data 24 agosto 2016, l'Em.mo Cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato, *de mandato Summi Pontificis* ha approvato questo *Regolamento della Consulta Medica della Congregazione delle Cause dei Santi*, stabilendo che entri in vigore a partire dalla data della medesima approvazione, abrogata ogni altra norma precedente.

Angelo Card. Amato, S.D.B.
Prefetto

Marcello Bartolucci
*Arcivescovo titolare di Bevagna
Segretario*

[01504-IT.01] [Testo originale: Italiano]

◆ Avviso di Briefing

Si informano i giornalisti accreditati che lunedì 26 settembre 2016, alle ore 12.30, nella Sala Stampa della Santa Sede, il Direttore Greg Burke terrà un briefing per illustrare il programma del Viaggio Apostolico del Santo Padre

Francesco in Georgia e Azerbaijan, che si svolgerà dal 30 settembre al 2 ottobre 2016.

[01500-IT.01]

[B0666-XX.01]
